



Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 marzo 2015¹ sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3 capoverso 3, 8 capoverso 3, 9 capoversi 2 e 4, 12 capoverso 2 e 31 capoverso 1 della legge del 13 giugno 2008² sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN),

Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva, 1^{bis} e 2

¹ L'ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento dell'ammontare totale per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

^{1bis} L'esercente di un impianto nucleare in fase di disattivazione può chiedere all'Ufficio federale dell'energia (UFE) che, se non vi si trovano più elementi di combustibile, all'impianto venga applicato l'importo di copertura di cui al capoverso 1. L'UFE statuisce mediante decisione e determina la data di riferimento a partire dalla quale si applica l'importo ridotto.

² L'importo di copertura ridotto di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} si applica anche quando due o più impianti di questo genere sono considerati alla stregua di un unico impianto in virtù dell'articolo 2 lettera a LRCN.

Art. 4 cpv. 4 lett. d

L'importo di base ammonta a 70 milioni di euro:

- d. per gli impianti nucleari in fase di disattivazione ai quali si applica l'importo di copertura ridotto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis}.

¹ RS 732.441

² RS 732.44

Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari
(Art. 12 LRCN)

¹ Il calcolo dei contributi che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto è disciplinato negli allegati 1 e 3.

² I contributi da versare per l'anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura secondo l'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.

³ I contributi che gli esercenti di impianti nucleari ai quali si applica l'importo di copertura ridotto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto corrispondono, se la data di riferimento cade durante l'anno, alla somma del premio di cui all'allegato 1, calcolato pro rata fino alla data di riferimento, e del premio di cui all'allegato 3, calcolato pro rata per il resto dell'anno.

⁴ L'UFE determina i contributi di cui al capoverso 3 prima della rispettiva data di riferimento.

Art. 9 cpv. 2

² L'UFE stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura secondo l'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.

Art. 10 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se l'importo di copertura per un impianto nucleare di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} è ridotto nel corso dell'anno, i fornitori della copertura privata comunicano all'UFE il premio per il resto dell'anno al più tardi 30 giorni prima del giorno di riferimento per la riduzione.

Art. 19 cpv. 2

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del Fondo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr